

LE "POLIZZE COLLETTIVE" PROFESSIONALI NON SONO VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI.

Secondo intervento chiarificatore del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati relativamente all'obbligo assicurativo, che entrerà in vigore dal 15 agosto 2013 (il precedente intervento è del 19 luglio 2013, disponibile al link: http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1935-13.pdf).

Dopo la Circolare prot. n. 4109 del 19 luglio 2013 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo (*il 15 agosto 2013*), interviene nuovamente per chiarire la portata, gli effetti ed i limiti delle "polizze collettive" eventualmente stipulate dai "Consigli Nazionali" degli Albi professionali. In base al combinato disposto dell'art. 3 comma 5 del decreto legge n. 138/2011 e dell'art. 5 del DPR n. 137/2012 i "Consigli Nazionali" possono certamente stipulare "polizze collettive" ma non imporne la sottoscrizione agli iscritti nell'Albo, i quali restano liberi di assolvere l'obbligo contraendo con qualunque operatore di mercato.

La corretta procedura di stipula di una "polizza collettiva" da parte di un "Consiglio Nazionale" è la seguente:

- 1. Il "Consiglio Nazionale" raccoglie le adesioni degli iscritti interessati a sottoscrivere una "polizza collettiva" come manifestazione di interesse; l'adesione degli iscritti, in questa fase è volontaria e non impegnativa.
- 2. Raccolti i dati numerici, di fatturato, di distribuzione geografica e per settori di attività il "Collegio Nazionale", attraverso una gara di evidenza pubblica, sceglie una compagnia di assicurazione ovvero un *broker* con cui costruire il prodotto assicurativo.
- 3. Le caratteristiche dell'assicurazione così convenuta, insieme alle quotazioni, devono essere comunicate (tramite formulario od in altro modo idoneo) agli iscritti che avevano manifestato il proprio interesse a sottoscrivere la "polizza assicurativa" i quali, valutate le condizioni ed i premi, possono così confermare la loro adesione oppure ritirarla. Se l'adesione viene confermata, in questa fase, essa è vincolante per l'iscritto.

presso il Ministero della Giustizia

- 4. L'adesione alla "polizza collettiva" può anche prevedere la delega al "Consiglio Nazionale" alla riscossione del relativo premio (anche se si esprimono perplessità circa l'opportunità che un "Consiglio Nazionale" raccolga ed intermedi premi assicurativi perchè, nonostante l'eccezionalità della procedura, una tale attività sembra confliggere con la natura di "ente pubblico non economico" propria dei "Consigli Nazionali").
- 5. Così raccolte le adesioni degli iscritti il "Consiglio Nazionale" le inoltra all'Assicuratore per l'emissione delle polizze, che saranno comunque nominative.

Non sembra peraltro esistere altra via applicativa per una eventuale "polizza collettiva", così come non sembra legittima la soluzione -da taluno pure suggerita- di adottare una "polizza collettiva" ed imporla a tutti gli iscritti, direttamente od artificiosamente.

I "Consigli Nazionali" infatti possono stipulare "polizze collettive" ma non rendere quelle polizze -direttamente od indirettamente- obbligatorie per i propri iscritti nè imporre loro l'adozione di particolari condizioni contrattuali.

Sul punto appare chiaro l'art. 3 comma 5 lett. e) del Decreto-legge n. 138/2011, il quale stabilisce:

"a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale."

la disposizione citata indica come elemento integrante l'idoneità di una polizza RC professionale il "massimale assicurativo" ed è pertanto solo con riferimento ad esso che un "Consiglio Nazionale" può dettare disposizioni vincolanti, ad esempio imponendo ai propri iscritti di adeguare i massimali assicurativi con riferimento al reale fatturato professionale.

Sotto questo profilo la *ratio* del legislatore è evidente e condivisibile, chiaramente volta ad ottenere che l'assicurazione garantisca al cliente adeguati e congrui massimali di copertura in caso di danno.

presso il Ministero della Giustizia

Al di fuori di questo elemento, tuttavia, i "Consigli Nazionali" non possono operare nè imporre altre condizioni alle polizze dei propri iscritti, che non siano adeguatamente motivate da ragioni di interesse pubblico e comunque sempre improntate a ragionevolezza.

Roma, 9 agosto 2013

Allegato: Circolare interpretativa prot. n. 4694 del 9 agosto 2013